FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT EMILIA ROMAGNA

DAL CODICE DEL TERZO SETTORE ALLA RIFORMA DELLO SPORT: QUALE FUTURO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?

Bologna, 22 marzo 2022

Relatori	**Avv. Carmen Musuraca**
Argomento	**La progressiva entrata in vigore dei decreti di riforma dello Sport**

Decreti di riforma dello sport

In attuazione della **Legge delega n. 86/2019** finalizzata al generale riordino e riforma della normativa relativa al settore sportivo, è stato approvato (allo scadere del termine di validità della delega) un grappolo di 5 decreti legislativi:

- ✓ **D. Lgs. 36/2021** (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché in materia di lavoro sportivo);
- ✓ **D. Lgs. 37/2021** (In materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);
- ✓ **D. Lgs. 38/2021** (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);
- ✓ **D. Lgs. 39/2021** (Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
- ✓ **D. Lgs. 40/2021** (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Decreti di riforma dello sport

D.lgs. n. 36, 37, 38, 39, 40 febbraio 2021

Data di entrata in vigore	Norme di riferimento	Misure
1° gennaio 2022	**art. 10, D.lgs. n. 36/2021**	**Riconoscimento a fini sportivi** (tuttavia, l'istituzione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport in luogo del Registro tenuto attualmente dal CONI è rinviata al 31 agosto 2022)
	art. 39, D.lgs. n. 36/2021	Istituzione del Fondo per il passaggio al **professionismo** ed estensione delle tutele sul lavoro **negli sport femminili**
	art. 40, D.lgs. n. 36/2021	Misure volte alla promozione della **parità di genere** a tutti i livelli ed in ogni struttura
	artt. 43 - 50, D.lgs. n. 36/2021	Disposizioni per le **pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato**
	D.lgs. n. 40/2021	Disposizioni in materia di **sicurezza nelle discipline sportive invernali**

Decreti di riforma dello sport

D.lgs. n. 36, 37, 38, 39, 40 febbraio 2021

Data di entrata in vigore	Norme di riferimento	Misure
31 agosto 2022	**D.lgs. n. 39/2021**	Norme in materia di **semplificazione** di adempimenti relativi agli organismi sportivi ivi compresa l'acquisizione della **personalità giuridica** per il tramite dell'iscrizione al Registro
1° gennaio 2023	**D.lgs. n. 36/2021** (salvo disposizioni già in vigore)	Disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di **lavoro sportivo**
	D.lgs. n. 37/2021	Disposizioni in materia rapporti di **rappresentanza** degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di **agente sportivo**
	D.lgs. n. 38/2021	Norme in materia di norme di **sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi** e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Art. 10 D.Lgs. 36/2021 – Riconoscimento ai fini sportivi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.**

La **certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta**, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport,** il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo.

Norma entrata in vigore 1 gennaio 2022

Art. 10 D.Lgs. 36/2021 – Riconoscimento ai fini sportivi

La prima grande novità è che la Riforma dello sport sottrae la competenza del riconoscimento ai fini sportivi delle realtà sportive dilettantistiche al CONI, attribuendola:

- alle **Federazioni Sportive Nazionali** (FSN), **Discipline Sportive Associate** (DSA), **Enti di Promozione Sportiva** (EPS), cui spetta il ruolo di soggetti che effettuano il riconoscimento ai fini sportivi;
- al **Dipartimento per lo sport**, presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, che detiene anche il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'iscrizione nel quale certifica la effettiva natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta da ASD e SSD, ai fini delle norme che l'ordinamento sportivo ricollega a questa qualifica.

Art. 10 D.Lgs. 36/2021 – Riconoscimento ai fini sportivi

Il decreto 39/21 che istituisce e disciplina compiutamente il nuovo Registro entrerà, però, **in vigore dal 31.8.2022,** e prevede espressamente che venga adottato un Provvedimento del Dipartimento dello sport per il suo effettivo funzionamento (ex art. 11, D. Lgs. 39/2021).

In ragione di ciò, la piena operatività del nuovo Registro non potrà che avvenire presumibilmente nel 2023.

Sarà necessario che venga individuata una regolamentazione dettagliata per il periodo transitorio che si verrà a creare, per evitare confusione tra gli enti e, presumibilmente, si ritiene che il riconoscimento avverrà ancora per la prossima stagione sportiva da parte del CONI.

Art. 10 D.Lgs. 36/2021 – Riconoscimento ai fini sportivi

Riguardo le modalità per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, l'art. 10 del D.Lgs. 36/2021 non dispone nulla; pertanto, ad oggi ai fini del riconoscimento da parte degli enti a ciò deputati valgono e varranno le norme interne di ciascuna F.S.N., D.S.A. o E.P.S. tuttora vigenti.

Avendo il CONI perso ogni potestà riguardo il riconoscimento sportivo delle realtà dilettantistiche e delle attività dalle stesse svolte, il vero interrogativo riguarda la validità ai fini del riconoscimento della **Delibera del Cons. Naz. CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017** (elenco discipline sportive ammesse al riconoscimento).

Sarà possibile ottenere il riconoscimento sportivo per attività sinora escluse?

(compatibilità definizione sport art. 2 D.Lgs. N. 36/2021)

Una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'organismo affiliante, si potrà procedere alla iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 4. Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Art. 5 Struttura del registro

Presso il **Dipartimento per lo sport** **è istituito**, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

L'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica** di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

- Fonte normativa rango primario e non più un atto amministrativo interno del CONI
  - Valenza COSTITUTIVA dell'iscrizione nel Registro (in analogia al RUNTS) e CERTIFICAZIONE della natura con valenza esterna
  - Valenza DICHIARATIVA delle notizie e informazioni contenute come pubblicità legale

Norma che entrerà in vigore 31 agosto 2022

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

FUNZIONAMENTO

La domanda di iscrizione è inviata **al Dipartimento per lo sport**, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, **dalla FSN, DSA, EPS affiliante**.

Alla domanda è allegata la documentazione (*fortemente ridotta rispetto alla prima versione della norma*) attestante:

1. ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale P. IVA dell'ASD o SSD;
2. sede legale e recapiti;
3. data dello statuto vigente;
4. dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
5. dichiarazione relativa alla composizione e durata dell'organo amministrativo, nonché generalità del rappresentante legale e amministratori;
6. dati dei tesserati.

entro il **31 gennaio dell'anno successivo** deve essere trasmessa una dichiarazione telematica nel caso di aggiornamento dei dati necessari per l'iscrizione, per l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta rispetto all'anno precedente.

FUNZIONAMENTO

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

a) **accogliere** la domanda e iscrivere l'ente;

b) **rifiutare** l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) **richiedere di integrare la documentazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, il Dipartimento per lo sport **diffida** l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente **è cancellato dal Registro.**

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

CANCELLAZIONE E REVISIONE

La **cancellazione** di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla **revisione dei dati,** ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

TRASMIGRAZIONE

Il Registro **sostituisce a tutti gli effetti il precedente** Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono **automaticamente trasferite nel Registro**.

Problema per le cooperative sportive dilettantistiche !

ART. 6. D.LGS. N. 36/2021 - FORMA GIURIDICA

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato;

c) **società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile**.

Disposizione che entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023

ART. 6. D.LGS. N. 36/2021 - FORMA GIURIDICA

- Eliminata/o dimenticata la previsione delle cooperative sportive in quanto non disciplinate nel Titolo V c.c.

Cosa ne sarà di quelle in essere? Obbligo di trasformazione o devoluzione patrimonio?

- Forte rischio rispetto divieto scopo lucro in ipotesi di s.a.s. o società semplici in cui è presente confusione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci.

Riconoscimento della personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. 39/2021

Le associazioni sportive dilettantistiche possono, **in deroga** al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel **Registro di cui all'articolo 4,** fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro

→ **non è previsto alcun fondo patrimoniale vincolato**

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Disposizione in vigore a decorrere dal 31 agosto 2022

ART. 8. D.LGS. N. 36/2021 - ASSENZA DI FINE DI LUCRO

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria **o all'incremento del proprio patrimonio**.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, **lavoratori e collaboratori**, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SSD

- possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, **ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,** nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT;
- Possono **procedere alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci,** in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- è **ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato** nei limiti di cui al punto precedente.

ATTENZIONE 148 TUIR

ART. 6. CO.2, D.LGS. N. 36/2021 - FORMA GIURIDICA

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di **enti del terzo settore**… e di **impresa sociale**….

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione **solo in quanto compatibili.**

Come già confermato nella Circ. ADE n. 18/2018, possibile compatibilità della iscrizione nel RUNTS e riconoscimento ai fini sportivi ma la disciplina del Codice del Terzo settore prevale

necessità di valutare l'effettiva convenienza

- **No accesso 398/91**
- **No compensi sportivi ex art. 67, co.1, lett. m) TUIR**

ART. 7. D.LGS. N. 36/2021 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 90, co. 18, Legge 289/2002

Art. 7 D.lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono **con atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) L'oggetto sociale con *(specifico)* riferimento all'organizzazione *(in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione)* di attività sportive dilettantistiche, **compresa** ***(la formazione,)*** **l'attività didattica** *(la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica);* → Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del 29 marzo 2021 n. 29

c) l'assenza di fini di lucro ~~e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette~~ (ai sensi dell'art. 8);

ART. 7. D.LGS. N. 36/2021 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 90, co. 18, Legge 289/2002

Art. 7 D.lgs. 36/2021

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali ~~o cooperative~~ per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

ART. 9. D.LGS. N. 36/2021 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

Le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che **l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano **carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, secondo **criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo settore

strumentali : quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore.

Secondarie:

- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore
- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

ART. 11. D.LGS. N. 36/2021 - INCOMPATIBILITÀ

Art. 90, co. 18 bis, Legge 289/2002	E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. ✓ Eliminato l'obbligo della gratuità degli incarichi degli amministratori – limite dei compensi legati al lucro indiretto.
Art. 11, D.lgs. 36/2021	È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. . ✓ Permane la mancata previsione di sanzione per l'inadempimento

Grazie per l'attenzione

CONTATTI

Avv. Carmen Musuraca

@ e-mail: musuraca@studiolegalermc.it